DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 25

Riduzione del debito pubblico

Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata del bilancio dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.

Versione in vigore dal 6 dicembre 2011, non più in vigore dal 28 dicembre 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici
Estremi	Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Titolo	III — Consolidamento dei conti pubblici
Capo	V — Misure per la riduzione del debito pubblico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-crescita-l-equita-e-il-consolidamento-dei/art-25-riduzione-del-debito-pubblico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it